

**UNIONE REGIONALE
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

L'Unione Regionale, vista la sentenza della Sezioni Unite 18.12.2018 n. 3781 e ribadita la propria posizione, oggetto della precedente deliberazione in data 30.12.2018, ritiene opportuno far conoscere la propria opinione, condivisa tra tutti gli ordini, sulle conseguenze di detta sentenza sulla competizione elettorale in corso.

La sentenza delle Sezioni Unite è sicuramente un precedente autorevole a favore di una interpretazione dell'art. 3 l. 113/2017 nel senso che siano eleggibili i soli colleghi che non abbiano, al momento della elezione, già ricoperto la carica di consigliere dell'Ordine per due mandati consecutivi.

Tuttavia esistono alcuni argomenti a favore di una diversa interpretazione, che nella sentenza in esame non sono stati considerati o sono stati considerati in modo inadeguato.

1) Anzitutto in senso contrario rispetto alla sentenza della Sezioni Unite vi è un argomento di ordine sistematico: il limite di due mandati è stato introdotto perché la legge 247/2012 ha allungato il mandato dei consiglieri da 2 a 4 anni.

In generale il legislatore si è posto (o avrebbe dovuto porsi) il problema di una adeguata ponderazione degli interessi in gioco. Esiste sicuramente l'interesse indicato dalle Sezioni Unite a favorire l'avvicendamento degli organi di vertice. Ma esiste anche l'interesse opposto ad assicurare adeguata esperienza e competenza (che si acquista con l'esperienza) negli organi di vertice stessi. Ciò tanto più visto il moltiplicarsi di compiti che il legislatore affida ai Consigli stessi.

Nel quadro complessivo di cui alla legge 247/2012 il bilanciamento degli interessi avviene proprio coniugando le due discipline. L'allungamento della durata dei mandati assicura la competenza, il limite alla loro reiterazione assicura il ricambio. E in questo senso era l'orientamento del CNF, cui i Consigli si sono conformati.

Tale argomento sistematico appare solo sfiorato nella sentenza delle Sezioni Unite.

Al punto 36, l'allungamento della durata del mandato viene cumulato alle altre novità introdotte dalla legge 247/2012, di natura eterogenea (obbligo di candidatura, introduzione del criterio della maggioranza semplice invece che assoluta senza ballottaggio, aumento numero consiglieri, norme sulla parità di genere) nell'affermazione secondo cui tali nuove previsioni sarebbero "in prevalenza orientate allo scopo di limitare i rischi di condizionamento

dell'elettorato attivo derivanti dalla protrazione della persistenza nella carica”.

L'affermazione delle Sezioni Unite, discutibile in generale, è sicuramente estranea alla previsione di allungamento della durata del mandato. Tale modifica non è e non può certo essere “orientata a limitare i rischi di condizionamento da se stesso derivanti”.

2) Inoltre, appare ancora attuale il problema se l'applicazione immediata del limite del doppio mandato violi il principio della non retroattività della legge.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno motivato la loro affermazione secondo cui non vi sarebbe violazione con riferimento ad un precedente della Corte Costituzionale che non appare in termini. Infatti la sentenza Corte Cost. 118/1994 ha riguardo alla applicazione del regime della incandidabilità per venir meno dei requisiti morali a seguito di condanna per reato contro la P.A., e non di quello della ineleggibilità, quale è sicuramente quello che riguarderebbe i candidati al terzo mandato, per i quali il fatto ostativo sarebbe rappresentato da un fatto del tutto diverso e neutro, quale lo svolgimento di più mandati.

3) Da ultimo, l'art. 51 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in posizioni di eguaglianza. E l'introduzione con legge ordinaria di limiti all'accesso che traggono la loro origine da fatti pregressi alla entrata in vigore della legge (nel caso di specie l'aver già svolto mandati di consigliere prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012 e/o della legge 113/2017) appare potenzialmente incostituzionale.

Tanto premesso, si ritiene che la questione della immediata applicabilità del limite dei due mandati non possa dirsi risolta in modo definitivo dalla sentenza delle Sezioni Unite in esame. E pertanto si ritiene possibile che i colleghi che dissentano dalla soluzione adottata dalle Sezioni Unite partecipino alla competizione elettorale. La partecipazione appare anche funzionale a riproporre la questione su basi corrette, provocando un contenzioso in cui sia possibile esporre in modo compiuto le argomentazioni di cui sopra

Ciò ovviamente nel rispetto da un lato della libera scelta dei colleghi; dall'altro delle decisioni definitive che CNF e Suprema Corte decideranno di adottare dopo che gli argomenti di cui sopra saranno loro rappresentati.

Torino, 5.1.2019

Il Presidente
Avv. Remigio Belcredi

